

*Data* (\*)

*Protocollo* (\*)

Ai Direttori degli Enti accreditati per la  
formazione professionale in Piemonte

*Classificazione*

(\*) *segnatura di protocollo riportata nei  
metadati di DoQui ACTA*

### **Comunicazione via mail PEC**

### **Oggetto: Chiarimenti relativi all'obbligatorietà dell'imposta di bollo sulle attestazioni della formazione professionale**

La Regione Piemonte ha rivolto nel 2018 un interpello all'Agenzia delle Entrate per chiarire se le domande di iscrizione a corsi/interventi di formazione rivolte a soggetti attuatori privati, beneficiari di contributi pubblici, richiedono l'assolvimento dell'imposta di bollo (D.P.R. 642 del 1972, "Testo Unico sull'imposta di bollo").

Nel rispondere al quesito l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata anche in merito all'obbligatorietà dell'imposta sulle attestazioni rilasciate, sostenendo che **il pagamento del bollo non fosse dovuto**, in caso di soggetti attuatori privati, **né per l'iscrizione ai corsi né per il rilascio delle attestazioni.**

Il parere tuttavia, non prende in considerazione l'evoluzione normativa del sistema nazionale di certificazione e dei modelli di attestazione introdotte

dal d.lgs. 13/13 e dal decreto interministeriale 30/06/2015 e recepite in Regione Piemonte dal 2016 (d.d. 420/2016).

La Regione ha dunque presentato un ulteriore interpello all’Agenzia sull’obbligatorietà dell’imposta di bollo specificando nel dettaglio le differenti tipologie di attestazione previste nel sistema e rendendo nota l’introduzione di nuove definizioni in materia di certificazione, in particolare quelle di “Ente Titolare” e “Ente Titolato”.

L’Agenzia delle Entrate, nel confermare il parere precedente, ha preso atto della nuova normativa sulla certificazione, rimandando però alla Regione stessa la valutazione in ordine alla natura giuridica delle agenzie incaricate al rilascio delle certificazioni (Enti Titolati).

Si è pertanto proceduto ad un approfondimento normativo che ha portato ad un’interpretazione univoca che possa conciliare il parere dell’Agenzia e la normativa sulla certificazione.

L’art 2. del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 specifica la distinzione tra “attestazione di parte seconda” e “attestazione di parte terza” in termini di responsabilità del rilascio. In particolare:

- L’ «attestazione di parte seconda» è rilasciata su **responsabilità dell'ente titolato** [...] in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare (Art. 2, lett. d);
- L’ «attestazione di parte terza» è rilasciata su **responsabilità dell'ente titolare** , con il supporto dell'ente titolato [...] (Art.2, lett.e);

Nella logica di queste considerazioni, con la presente si intende pertanto definitivamente chiarire quando e su quali attestazioni l'imposta di bollo è dovuta.

Le attestazioni e certificazioni previste nel sistema regionale piemontese sono elencate e disciplinate dalla D.D. 420 del 1/07/2016 e si richiamano di seguito.

#### **ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA**

Sono le seguenti attestazioni rilasciate in esito ad un percorso formativo che prevede in esito una prova interna dell'agenzia senza nomina di commissione d'esame esterna:

- *Attestato di validazione delle competenze*
- *Attestato di frequenza e profitto*

Per queste attestazioni l'imposta di bollo non è dovuta.

L'unica eccezione a questa regola si riscontra quando l'attestato di frequenza e profitto è rilasciato in esito ad un esame con nomina di commissione esterna. In tale caso l'imposta di bollo è dovuta in quanto si tratta di certificazione di parte terza, pur essendo un attestato di frequenza e profitto, in quanto così prevede la normativa di settore, disponendo un'eccezione al sistema di certificazione.

Sono casi meramente esemplificativi di questa eccezione gli attestati di frequenza e profitto rilasciati al termine dei corsi di "Prevenzione dei

rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente” oppure del “Cerimoniere delle strutture per il commiato”.

### **ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA**

Sono le seguenti attestazioni rilasciate in esito a percorsi che prevedono un **esame finale alla presenza di una commissione esterna, nominata dall'Amministrazione competente:**

- *Certificato di qualifica professionale;*
- *Certificato di specializzazione;*
- *Certificato di abilitazione professionale;*
- *Certificato di idoneità;*
- *Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS);*
- *Certificato delle competenze (quando sarà presente a sistema).*

Per queste attestazioni, l'imposta di bollo è dovuta.

### **ATTESTAZIONI RILASCIATE AL TERMINE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)**

Sono le attestazioni rilasciate esclusivamente nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale ai sensi del d.lgs. 226/2005:

*Certificato di Qualifica professionale*

*Certificato di Diploma professionale.*

Come già espresso in passato, solo il Certificato di qualifica professionale è esente dall'imposta di bollo. Per il Certificato di diploma professionale l'imposta è dovuta in quanto si tratta di una certificazione ulteriore

rispetto all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione, essendo accessibile ad allievi già in possesso di una qualifica professionale.

Auspicando di aver chiarito in modo esaustivo la questione si inviano cordiali saluti

Il Direttore regionale  
Dott. Gianfranco Bordone  
*(firmato digitalmente)*

NC/TV